

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2007

**relativa ad una richiesta della Repubblica italiana di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque**

[notificata con il numero C(2007) 1823]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/313/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 102,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 3 ottobre 2006, cui ha fatto seguito una lettera di informazioni complementari protocollata dalla Commissione il 22 gennaio 2007, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di applicare un'aliquota IVA ridotta per la fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di irrigazione.
- (2) L'Italia intende applicare un'aliquota ridotta (10 %) alle forniture di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di irrigazione che sono considerati enti pubblici responsabili, conformemente alla normativa nazionale, dei lavori di manutenzione e ausiliari di altro genere connessi con lo scolo delle acque. Inoltre, sembra che non vi siano in Italia enti simili, effettivi o potenziali, che possano svolgere un'attività di questo tipo.
- (3) Conformemente all'articolo 39 della direttiva 2006/112/CE, la cessione di energia elettrica nella fase finale, dai commercianti e dai distributori ai consumatori finali, è tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma tale bene. Ciò garantisce che la fornitura sia tassata nel paese in cui avviene il consumo effettivo.

(4) La misura proposta, che prevede di applicare un'aliquota IVA ridotta per la fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, non dovrebbe provocare alcuna distorsione della concorrenza se applicata a consorzi od enti che utilizzano gli impianti alle stesse condizioni.

(5) Trattandosi di una misura generale (in quanto concerne tutte le forniture destinate al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque), che non prevede eccezioni e non si applica di norma ad altre forniture destinate ad attività commerciali e professionali o ad altre attività economiche, non vi è rischio di distorsioni della concorrenza. Pertanto è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE e l'Italia deve essere autorizzata ad applicare la misura in esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.

*Per la Commissione*

László KOVÁCS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).